

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

La decisione

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù - Delitti contro la personalità individuale - Vendita ad altri di essere umano - Esercizio del diritto di proprietà - Sussistenza (c. p., art. 600)

Integra il delitto di cui all'art. 600 c.p. colui che procede alla vendita ad altri di un essere umano, atteso che, in tal modo, egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà. Inoltre, lo stato di soggezione continuativo, necessario per la sussistenza della fattispecie, deve essere rapportato all'intensità del vulnus arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato.

Ne discende, che è proprio in tali termini di rigida e protratta rivendicazione di un dominio sulla persona che va colta la continuità della soggezione, al di là di astratte predeterminazioni di durata del vincolo.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 1 aprile 2015 (ud. 13 febbraio 2015)
- NAPPI, *Presidente* - DE MARZO, *Relatore* - P.G. (diff.) - A.G., *ricorrente*.

Il commento

Art. 600 c.p.: nuova dimensione del bene giuridico protetto e profili di “incidentale” attualità anche alla luce del recente caso Cestaro c. Italia

SOMMARIO: 1. Il “diritto di nascere liberi”¹: dallo *status libertatis* alla dignità della persona umana. - 2. La sentenza della Corte cost. n. 96 del 1981: il venir meno del fondamento alla distinzione tra la nozione penalistica di plagio e quella di schiavitù. - 3. La riforma del 2003: un'inedita struttura com-

¹Sul concetto di libertà in sede teorica copiosa è la letteratura. Tra le opere essenziali si indica OPPENHEIM, *Dimensioni della libertà*, trad. it., Milano, 1964; CROCE, *A proposito della teoria filosofica della libertà*, in *Il carattere della filosofia moderna*, Bari, 1945, 104 e ss.; HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia, I. La razionalità della storia*, trad. it., Firenze, 1941, 46 e ss.; JEMOLO, *Problemi pratici della libertà*, Milano, 1961; HAYER, *Il liberalismo*, in *Biblioteca della libertà*, 1967, n. II, 28 e ss.. ID., *La società libera*, Firenze, 1969; CRANSTON, *Freedom. A new analysis*, London, 1953; BERLIN, *Two concepts of Liberty*, New York, 1958; MILL J. S., *La libertà e altri saggi*, trad. it., Milano, 1946; DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, in *Scritti politici*, a cura di Matteucci, II, Torino, 1968; SOLARI, *La formazione storica e filosofica dello Stato moderno*, rist., Torino, 1962; SCHIAVARY, *Stato e libertà nel pensiero di Rousseau*, in *Rendiconti della Reale accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filosofiche*, II, Roma, 1935, fasc. 7-10; SKINNER, *Oltre la libertà e la dignità*, Milano, 1973; POLANYI, *The Great Transformation*, New York, 1944; MARX, *Manifesto del Partito comunista*, Torino, 1949, 46 e ss.

posita. Considerazioni esegetiche a margine della sentenza in rassegna. – 4. Il “volto attuale” della dignità umana: brevi osservazioni sul caso “Cestaro c. Italia” e prospettive de *iure condendo*.

1. La libertà², la cui titolarità ha sempre costituito – nella storia dell’uomo e delle società – il requisito distintivo della condizione giuridica dei “liberi” rispetto ai “servi”, oggi rappresenta non già un mero attributo dello statuto della cittadinanza bensì la qualità essenziale e costitutiva dell’essere umano, in quanto tale e non in quanto *civis*³.

Del resto, la stessa sistematica del Codice penale instaura una peculiare sinergia tra personalità e libertà⁴, la cui sintesi dialettica si realizza nel concetto di persona⁵; concetto, quest’ultimo, che risulta indissolubilmente connesso, anche e soprattutto, alla facoltà di determinazione autonoma del proprio esistere.

Tale considerazione, nonostante il proprio carattere preliminare consente, tuttavia, di affermare sin d’ora che, i delitti “di liberticidio”, autorevolmente definiti come «delitti di reificazione»⁶, configurano ipotesi di reato che trascendono, nel loro disvalore, l’offesa alla libertà umana nei suoi singoli aspetti, in quanto investono l’intera personalità individuale, tendendo, appunto, a «reificare» la soggettività in oggettività: l’uomo in *res*⁷.

Difatti, la qualificazione in termini di “schiavitù” o di “servitù” di forme di “annientamento” della persona – da intendersi, oggi, svincolate dalla formalizzazione della potestà dominicale ed occultate dietro lo schermo di legami giuridici formalmente leciti, ma al tempo stesso più insidiosi rispetto ai tradizionali rapporti di *servitus* –, sembra voler esprimere qualcosa di più pregnante della mera riaffermazione del principio secondo cui «gli esseri umani na-

² Sul concetto di libertà nelle sue molteplici prospettive (filosofica, storica e giuridica) si veda, magistralmente, MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro la persona*, I, ult. ed., 259. Sui vari significati attribuiti al termine libertà, JEMOLO, voce *Libertà (aspetti giuridici)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 1974, 268 e ss.; ID., *I problemi pratici della libertà*, Milano, 1972.

³ Per i riferimenti di diritto romano, MORMILE, DI FRANCESCO TORREGROSSA, *Lezioni di diritto civile, con riferimento di diritto romano*, I ed., Roma, 2014, 10 e 20; SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, cit., *passim*. Sintesi perfetta del contesto attuale è fornita da STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, III ed., Milano, 2003, VII. Un’analisi della profonda correlazione tra il neoschiavismo e l’economia globale e globalizzata è fornita da TINEBRA, CENTRONZE, *Il traffico internazionale di persone*, Milano, 2004; SAULLE, *Trasporto illecito di migranti, crimine organizzato e applicazione delle normative*, in *Riv. cooperazione giur. internaz.*, 2000, n. 4, 21 e ss.; SPEZIA, FREZZA, PACE, *Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani*, Milano, 2002.

⁴ Così, RESTA, *ult. op. cit.*, 411 e ss.

⁵ Così, FLICK, voce *Libertà individuale (delitti contro)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 1974, 536 e 537.

⁶ La paternità dell’espressione è da attribuire a MANTOVANI, *Diritto penale, Parte Speciale, I, I delitti contro la persona*, Padova, 2013, 275.

⁷ MANTOVANI, *ult. op. cit.*, 259 e ss. Analogamente, SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Milano, 2014, 7.

scono liberi ed uguali in dignità e diritti»⁸.

Più precisamente, il fondamento della predetta opzione qualificante sembra poter essere rinvenuto nella maturata consapevolezza di una necessaria lettura del concetto di dignità della persona in chiave rivendicativa e non già meramente difensiva, fungendo lo stesso da “catalizzatore” per la garanzia di tutti i diritti fondamentali⁹ ed assurgendo a parametro e fondamento per la stessa legittimazione del potere statale.

Orbene, muovendo per gradi, i delitti di libertà emergono, quale categoria autonoma, seppur tardivamente, in maniera parallela al passaggio dalla «libertà-funzione» alla «libertà-diritto»¹⁰.

Più precisamente, tale categoria trova la sua autonoma configurazione con il Codice Zanardelli del 1889 il quale, muovendo – come dichiara la stessa Relazione ministeriale¹¹ – da premesse proprie del contrattualismo classico¹², ha tentato di unificare le “aggressioni alle libertà”, comprensive anche di quelle civili e politiche, in un sistema completo ed omogeneo¹³.

In particolare, nella struttura del Codice del 1889 i delitti in parola erano inseriti in apertura della Parte Speciale del codice medesimo (Titolo II) subito dopo i delitti contro la sicurezza dello Stato (Titolo I) e considerati distinti da quelli contro la persona (Titolo IX) che, invero, erano collocati in chiusura assieme ai delitti contro la proprietà (Titolo X).

Dalla descritta sistematica, pertanto, ne conseguiva una pregnante valorizzazione, anche ma non solo, simbolica del carattere metapositivo della libertà, quale diritto inalienabile e valore unitario, la cui essenza non derivava da creazione politica bensì da una prerogativa connaturale all'uomo¹⁴.

Per contro, seppur in maniera comprensibile, perché sintonica alla matrice

⁸ Art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, 1948. Così, RESTA, *Riduzione o mantenimento in schiavitù*, in *Reati contro la personalità individuale*, Manna (a cura di), Torino, 2007, 415.

⁹ PODLECH, Sub art. 1, in *Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, (nella collana degli *Alternativkommentare* diretta da Wassermann), Band 1, II ed., Neuwied, 1989, 205 e ss.; RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della carta dei diritti)*, in *RDC*, 2002, II, 808 e ss.; RODOTÀ, *La vita e le regole*, Milano, 2006, *passim*; MAFFETTONE, *La pensabilità del mondo*, Milano, 2006, 31 e ss., in nota a RESTA, *ult. op.cit.*, 414.

¹⁰ MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, Padova, 2013, nota n. 43, 303.

¹¹ *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale del 22.11.1887*, 1889, 320 e ss.

¹² In tema, FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, 926, in nota a RESTA, *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, in Manna, (a cura di), *Reati contro la persona*, Torino, 2007, 413. In senso analogo, GERBER, *Über öffentliche Rechte* (1852), Darmstadt, Sonderausgabe Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1913.

¹³ MAJNO, *Commento al Codice penale italiano*, II, Torino, 1913, 89.

¹⁴ *Relazione ministeriale sui Libri Secondo e Terzo del Progetto di Codice penale presentato alla Camera dei Deputati da S.E. il Ministro di Grazia e giustizia e dei culti Zanardelli nel 22 novembre 1887*, Torino, 1888, 43.

culturale e politica nella quale il Codice tuttora vigente vide la luce, differenti sono le premesse (giuspositivistico-statalistiche) da cui muove il Codice Rocco del 1930. Premesse, quest'ultime, che, inevitabilmente, hanno dato luogo ad una altrettanto dissimile assiologia; un mutamento di valori sociali frutto, come già rilevato, dell'utilitarismo statocentrico proprio del regime dell'epoca¹⁵. In particolare, pur prevedendo anch'esso i delitti contro la libertà come categoria autonoma (sottospecie dei Delitti contro la persona¹⁶), il Codice Rocco ne frammenta e ne disperde la unitarietà, fondando, dunque, la difesa della libertà non sul valore di essa *ex se* ma in considerazione del suo contenuto concreto, di interessi spettanti alla persona¹⁷.

Difatti, il nuovo assetto¹⁸ è stato determinato da un lato, dallo scorporo di tutti quei reati che, secondo la politica legislativa di pubblicizzazione degli oggetti di tutela, erano ritenuti offensivi non solo del bene libertà individuale, ma di interessi superindividuali prevalenti¹⁹.

Dall'altro, la risultante "torsione"²⁰ dell'oggettività giuridica è stata accompagnata dall'inserimento del capo dei Delitti contro la libertà sotto il più ampio Titolo dei Delitti contro la persona; un mutamento sistemico che, seppur astrattamente corretto²¹, non pare, tuttavia, esser stato portatore di una «rivalutazione della persona umana nella gerarchia dei beni penalmente protetti se non in termini di ridimensionamento del contenuto» (*rectius* valore) stesso oltre che del conseguente dissolvimento di tutela²².

Ne emerge, pertanto, un indebolimento della sinergia funzionale tra persona e libertà, in quanto i delitti contro la persona, nella prospettiva descritta – perdendo la propria connotazione unitaria per subire una frammentazione in molteplici interessi a titolarità individuale, assunti come distinti oggetti di tutela, e qualificati come «garanzia di non ingerenza dei terzi nell'estrinsecazione

¹⁵ *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la Relazione del Guardasigilli On. Alfredo rocco*, cit., 401 e ss.; PALAZZO, voce *Persona (delitti contro la)*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 294 e ss.; DOLCINI, voce, *Codice penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. II, Torino, 1988.

¹⁶ Esplicite riserve sulla possibilità di considerare la personalità individuale come specificazione della libertà sono espresse da, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 1994, 41.

¹⁷ Cfr. *Progetto definitivo di un nuovo codice penale*, cit., 364 e 408.

¹⁸ Per un'analisi critica della sistematica del capo III cfr., MONACO, *Nota introduttiva*, in Crespi, Stella, Ziccalà' (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, 4^a ed., Padova, 2003, 1948 e ss.

¹⁹ Segnatamente, i delitti contro le libertà politiche, la libertà di culto, la libertà del lavoro, trasferiti, rispettivamente, tra i delitti contro la personalità dello Stato, contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti e contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Cfr. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, I, cit., 262.

²⁰ Così, MANTOVANI, *ult. op. cit.*.

²¹ Così, MANTOVANI, *ult. op. cit.*, nota n. 3, 262.

²² Così, MANTOVANI, *ult. op. cit.*, 262.

delle componenti elementari della personalità»²³ – finiscono per rappresentare non già il fondamento, ma il risultato della struttura dell'ordinamento, quale istanza che crea personalità²⁴.

Tuttavia, ciò non sembra costituire un impedimento ad una ricostruzione del concetto di personalità individuale quale sintesi delle diverse posizioni di libertà tutelate dal Codice, sì da garantire al singolo la libera realizzazione della propria persona nel riconoscimento della propria, inviolabile, dignità²⁵.

In particolare, il rifiuto della funzionalizzazione dell'individuo a fini che lo trascendono può dirsi trarre il proprio fondamento nello stesso principio personalistico sotteso alla Carta costituzionale²⁶ (art. 2 Cost.), nonostante quest'ultima, non tuteli lo *status libertatis* in via autonoma e diretta.

Difatti, se è vero che, quanto ad oggetto di tutela, non vi è una esatta corrispondenza di tipo "catalogatorio" tra Codice penale e Costituzione²⁷, altrettanto fondato appare ritenere che quest'ultima, tutelando singoli aspetti della libertà (fra gli altri, artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 35, 41 Cost.), non può non avere inteso tutelare, seppur implicitamente, anche il *plus* costituito dal complesso²⁸ delle manifestazioni di libertà (artt. 2, 3 e 23 Cost.); elevando, di conseguenza, lo *status libertatis*, a presupposto dei singoli beni, a titolarità individuale, oggetto di tutela costituzionale.

Il bene giuridico protetto viene così ad identificarsi, in una prospettiva costituzionalmente orientata²⁹ (e, quindi, certamente, non azzardata), con il concetto di dignità della persona umana, da definirsi come «principio generatore e di intelligibilità di tutti i diritti fondamentali, riconosciuta a ciascuna persona

²³ FIORE, *ult. op. cit.*, 2.

²⁴ JELLINEK, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, (1892), Darmstadt, Sonderausgabe Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963, in nota a RESTA, *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, in *Reati contro la persona*, cit., 412.

²⁵ FLICK, *ult. op. cit.*, 539.

²⁶ Sul concetto di libertà a livello costituzionale si veda MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, cit. 259.

²⁷ Sulla differenza tra il significato costituzionale e quello penalistico del concetto di libertà, con particolare riferimento ai due differenti approcci, si veda, FLICK, voce *Libertà individuale (delitti contro)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 535 e ss.. Si veda anche, VIRGA, *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, Milano, 1947, 89 e ss.; STENDARDI, *Libertà ed eguaglianza nello stato democratico moderno*, Milano, 1953, 22 e ss.; VASSALLI, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, in *Scritti giuridici in memoria di P. Calamandrei*, V, t. 2, Padova, 1958, 406 e ss.; COSTA, *Della libertà di diritto. Indagini intorno al fondamento e ai caratteri delle libertà civili e politiche*, Padova, 1940, 57 e ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Nuvolone, Pisapia, (a cura di), II, vol. VIII, Torino, 1964, 623 e ss.

²⁸ SCEVI, *Nuove forme di schiavitù*, cit., 9 e ss.

²⁹ In tema, cfr. VASSALLI, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, cit., 406 e ss.; FLICK, voce *Libertà individuale (delitti contro)*, cit., 535 e ss.; MILITELLO, *I diritti fondamentali come oggetto di tutela: l'apporto della Carta europea*, cit., 47 e ss.; ROSI, *La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma*, in *Dir. Giust.*, 2004, 3, 50 e ss.

in ragione non solo della sua individualità ma anche, per la sua dimensione sociale, della sua piena appartenenza al genere umano»³⁰.

Tali prodromiche considerazioni, pertanto, in quanto “serventi”, consentono di delineare con maggior chiarezza i confini del bene giuridico in parola ed, altresì, di arricchirne in qualche misura il profilo descrittivo.

Del resto, l’evidente rilievo di una simile necessità emerge dallo stesso (insito) rischio nel quale, operando diversamente, si finirebbe per incorrere: vale a dire una mera affermazione di principio priva di qualsivoglia potenzialità ermeneutica per l’interprete. Senza considerare, poi, che, analiticamente collegate alla precedente, sono le possibili derive, sotto il profilo delle esigenze di tassatività e precisione in materia penale, a cui una rubrica così «roboante ed omnicomprensiva»³¹ espone.

2. Orbene, ponendo l’accento sulla non facile lettura della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 600 c.p., sembrano emergere con maggiore preponderanza taluni spunti problematici laddove si tenti di dotare la disposizione in parola di quell’effettività³² che, in quanto tale, sia in grado di qualificarla come un valido strumento penale e cioè, resistente ad un inammissibile sacrificio di principi fondamentali in materia criminale: in primo luogo quello di legalità³³,

³⁰ Cass., Sez. IV, 4 aprile 2002, in *Juris data online*, 2003, 397 e ss.. Diversamente, VIGANÒ, *Sub art. 600*, in Marinucci, Dolcini, (a cura di), *Codice Penale Commentato*, Milano, 1999, 3116 e ss.; Rossetti, *Il nuovo art. 600 c.p.: tra (auspicata) effettività e difficoltà ermeneutiche*, in *Cass. pen.*, XLVII, Milano, 2007, 170 e ss.

³¹ Così, FLICK, *Libertà individuale (delitti contro la)*, cit., 535 e ss.; ID., *La tutela della libertà nel delitto di plagio*, Milano, 1972, 144 e ss.

³² Per il concetto di effettività in materia penale, si rimanda a PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 430 e ss. ID., *Codice penale e normativa complementare*, Cortina Editore, 2003, premessa alla VII ed., p. XVI; PAESANO, *Il reato di “riduzione in schiavitù”, tra vecchia e nuova disciplina*, in *Cass. Pen.*, 2005, 797 e ss.; BALES, *I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale*, 2000, *passim*; CAPUTO, *Interrogativi sul neo-schiavismo*, in *Quest. giust.*, 2000, 835 e ss..

³³ In tema cfr., VASSALLI, *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1994, vol. III, 338 e ss. al quale si rinvia anche con riferimento all’ampia e ricca bibliografia; MANTOVANI, *Diritto penale, parte generale*, ult. ed., Padova, 1 e ss.; BRICOLA, *Legalità e crisi: l’art. 25 commi 2 e 3 della Costituzione rivisitato alla fine degli anni 70*, in *Quest. crim.*, 1980, 179 e ss.; ID., *Art. 25, commi 2 e 3*, in *Commentario della Costituzione*, BRANCA (a cura di), *Rapporti civili, Artt. 24-26*, Bologna-Roma, 1981, 227 e ss.; MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, ult. ed., 40 e ss.; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 1 e ss.; FIANDACA, *Introduzione ai principi generali del diritto penale*, in FIANDACA, CHIARA, *Una introduzione al sistema penale*, Napoli, 1 e ss.; PALAZZO, *Legge penale*, in *Dig. dic. pen.*, 1993, vol. VII, 338 e ss.; ID., *Riserva di legge e diritto penale moderno*, in *Studium Juris*, 1996, 276 e ss.; GRASSO, *Il principio “nullum crimen sine lege” nella Costituzione italiana*, Milano, 1972; ID., *Illegittimità costituzionale delle pene eccessivamente discrezionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1474 e ss.; NUVOLONE, *Legalità della pena, legalità processuale e recenti riforme*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 1, 5 e ss.; DOLCINI, *Note sui principi costituzionali della commisurazione della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, 338 e ss.; LARIZZA, *Il principio di legalità della pena*, in *Riv.*

intollerabile «effetto collaterale»³⁴ per qualsiasi norma penale.

In particolare, volendo ricondurre quanto finora detto sul piano esegetico, il dibattito concernente l'oggettività giuridica del delitto di schiavitù generato dall'art. 145 del Codice Zanardelli è stato, in senso speculare, "influenzato" dalle stesse modalità di tipizzazione della norma.

Difatti, nell'incriminare il fatto di «chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga» la disposizione in parola ha suscitato aspre critiche, anche in considerazione della inesistenza della schiavitù come istituto giuridico nel nostro ordinamento; il che, rischiava di rendere, in una prospettiva tuttavia poco lungimirante, sostanzialmente inoperante e, dunque, (quasi) superflua la previsione normativa³⁵.

Ma ciò che più rileva, sono i dubbi interpretativi – frutto della indeterminatezza della enigmatica proposizione normativa – concernenti le espressioni "ridurre in schiavitù" e "altra condizione analoga", segnatamente se queste dovessero intendersi riferite esclusivamente alla trasformazione dello stato giuridico di una persona (e, quindi a sole condizioni di diritto) oppure all'asservimento di fatto al soggetto attivo.

Sul punto, mentre, veniva osservato che con il termine "schiavitù" la legge intendesse riferirsi ad una condizione di diritto, richiamando l'istituto tradizionalmente individuato con tale termine e contraddistinto dal fatto che l'uomo, ridotto a *res*, viene ad essere oggetto di diritti patrimoniali e non già soggetto di diritti³⁶; la pericolosa vaghezza che, per contro, connotava la locuzione "altra condizione analoga" rendeva, tuttavia, ombrosa la delimitazione dell'ambito applicativo della norma.

In tale direzione, proprio la volontà di superamento della *querelle* sorta intorno alla equivocità dell'espressione contenuta nell'art. 145, ha rappresentato la principale motivazione che ha determinato il legislatore del '30 a rielaborare la tutela penale dello *status libertatis*, mediante l'introduzione del delitto di plagio ex art. 603 c.p.³⁷, qualificato dalla soppressione della libertà indivi-

it. dir. proc. pen., 2004, 1, 122 e ss.; PETROCELLI, *Appunti sul principio di legalità nel diritto penale*, cit., 188 e 189; CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 1999, *passim*; GALLO, *Appunti di diritto penale, I, La legge penale*, Torino, 1999, 43 e ss.

³⁴ Così, ROSSETTI, *Riduzione in schiavitù e nuovo art. 600 c.p.: riflessioni in tema di selezioni delle condotte punibili*, in *Cass. pen.*, XLVII, 2007, 162; VISCONTI, *Riduzione in schiavitù: un passo avanti o due indietro delle Sezioni Unite?*, nota a Sez. Un., 20 novembre 1996, in *Foro it.*, 1997, II, 315 e ss..

³⁵ Cfr. CIVOLI, *Trattato di diritto penale*, IV, Milano, 1916, 241 e ss.; SCEVI, *Nuove schiavitù*, cit., 33 e ss.

³⁶ Cfr. NOSEDA, *Dei delitti contro la libertà*, in Pessina, *Enciclopedia*, VI, Milano, 1909, 484 e ss., in nota a SCEVI, *ult. op. cit.*, 34; *contra*, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 633 e ss..

³⁷ Per un'analisi approfondita del delitto di plagio si rinvia a FLICK, *La tutela della personalità nel delitto*

duale indotta dal totale stato di soggezione della vittima, sdoppiando, pertanto, anche formalmente, le due ipotesi³⁸.

Tuttavia, la portata solo in apparenza innovativa della suindicata previsione non tardò a palesarsi.

Difatti, se è vero che la “nuova” fattispecie di plagio veniva dotata di una autonomia e parallela configurazione rispetto alla schiavitù vera e propria, riconducendo alla stessa, quantomeno inizialmente, l’incriminazione delle situazioni di schiavitù di fatto proprio al fine di distinguerle dalle condizioni analoghe e, dunque, di diritto, riservate, per contro, all’art. 600 c.p., non può, tuttavia, non tenersi conto di una duplice circostanza.

In primo luogo, la nozione di schiavitù o altra condizione ad essa analoga di cui all’art. 600 c.p. rappresentava un ostacolo ad una così netta distinzione in quanto non teneva conto del “rilevante” contesto normativo internazionale sul tema.

In particolare, il riferimento è all’art. 1 della Convenzione concernente la schiavitù, promossa dalla Società delle Nazioni e firmata a Ginevra il 25 settembre 1926 (così come novellata dalla Convenzione Supplementare del 1956, ratificata dall’Italia con la legge n. 1304 del 1957)³⁹ la quale, nell’elencare le varie situazioni da considerare “istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù”, ricomprende – con una terminologia emblematica – anche condizioni di fatto, in quanto realizzabili senza che alcun atto o fatto normativo le autorizzi; così, evidentemente, precludendo un’interpretazione restrittiva

di plagio, Milano, 1972, 1 e ss. Con riferimento alle prospettive di interpretazione ed applicazione giurisprudenziale dell’art. 603 si veda, NUVOLONE, *Giurisprudenza sotto obiettivo-plagio*, in *Ind. pen.*, 1968, 79 e ss.; Corte Assise di Roma, 14 luglio 1968, in *Arch. pen.*, 1969, 309 e ss.; parzialmente confermata da Corte Assise d’Appello Roma, 28 novembre 1969, ivi, 1970, 440 e ss. e da Cass. pen., Sez. I, 30 settembre 1971, n. 612, in *Mass. dec. pen. Cass.*, 1971. Sui rilievi critici di dissenso o per contro di approvazione cui tali decisioni hanno dato luogo, si veda, GIORDANI, SATTA, MERCADANTE, *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giur. di merito*, 1969, II, 399 e ss.; MERCADANTE, *Inespropriabilità della persona (in margine alla sentenza sul caso Braibanti)*, in *Riv. int. Fil. Dir.*, 1969, 149 e ss.. Più in generale, si veda NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in *Schweizerische Zeitschrift Für Strafrecht*, 1969, 350 e 351.

³⁸ Sul delitto di plagio, FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972; ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1972, 357 e ss.; NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, cit., 338 e ss.; COPPI, voce *Plagio*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 932 e ss.; TURSI, *Principi costituzionali e reato di plagio*, in *Arch. pen.*, 1969, II, 344 e ss.; FIORE, voce *Libertà individuale (Delitti contro la)*, cit., 3 e ss.; FLORA, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 86 e ss.; LEMME, voce *Plagio*, in *Enc. Giur.*, vol. XXIII, Roma, 1990, 1 e ss.; FLORIAN, *Delitti contro la libertà individuale*, in *Trattato di diritto penale*, Milano, 1936, *passim*; GAUDINO, *Plagio, psicanalisi, e “culti emergenti”*, in *Persona e danno*, II, *Lo statuto del danno biologico. Diritto e follia. La disciplina del danno esistenziale*, Cendon (a cura di), Milano, 2004, *passim*.

³⁹ SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, cit., 40 e ss.; Corte Cost., sent. 8 giugno 1981, n. 96.

delle condizioni analoghe richiamate dall'art. 600 c.p.⁴⁰

Per altro verso, il venir meno del fondamento della distinzione tra nozione penalistica di plagio e quella di schiavitù, altro non è che anche il risultato delle incertezze in ordine all'elemento materiale a cui la novella legislativa – a tal punto solo in apparenza dirimente – ha dato vita.

Più precisamente, alla sufficiente chiarezza con riguardo al risultato dell'azione (totale stato di soggezione della vittima) corrispondeva una palese ambiguità sul versante delle modalità, penalmente apprezzabili, di conseguimento dell'evento medesimo⁴¹.

Non a caso, all'incertezza esegetica che ha investito la fattispecie di plagio – manifestatasi nelle pronunzie giurisprudenziali per lo più di segno assolutorio – corrispondeva un'interpretazione della norma stessa aderente alla nozione di reato a forma libera⁴², in quanto caratterizzato dalla mancata definizione aprioristica delle modalità lesive del bene protetto, quale tecnica di incriminazione che consente di apprestare una tutela assai ampia al medesimo, in ragione della sua importanza.

Così, il tentativo di porre fine alle incertezze in ordine all'elemento materiale del reato – manifestatosi con il riconoscimento, anche giurisprudenziale, della natura psichica dello stesso⁴³ – ha finito per produrre un risultato inverso, alimentando ancor di più le vistose carenze sul piano della tecnica di redazione della fattispecie penale; oltre ad aver reso problematico, in punto di concreta verificabilità dell'evento lesivo, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di sudditanza psicologia tra “succubo” e “incubo”, proprio a causa della assenza di un valido criterio scientifico a tal fine necessario⁴⁴.

Di tale incerto contesto, ne è prova la circostanza per cui la questione concernente l'indeterminatezza della fattispecie normativa del plagio, si è riproposta in occasione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p. in relazione agli artt. 21⁴⁵ e 25 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 2 novembre del 1978 ed accolta dalla Corte costituzionale nel relativo giudizio incidentale, con la conseguente dichiarazione di incostituzionalità della norma medesima per contrasto con il principio di tassatività o suf-

⁴⁰ SCEVI, *Nuove forme di schiavitù*, cit., 40; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Speciale*, I, cit., 157.

⁴¹ Sulla distinzione tra i delitti di schiavitù ed il delitto di plagio devono essere rammentati i rilievi di MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit. 272 e ss.

⁴² Proposta da MANZINI, *ult. op. cit.*

⁴³ Per tutte, Cass. Pen., Sez. II, 26 maggio 1961, 151 e ss.

⁴⁴ Corte cost. 9 aprile 1981, n. 96; LEMME, voce *Plagio*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1990, 4 e ss.

⁴⁵ Sul tema si veda, BARRERA, *I principi costituzionali della personalità personale*, Milano, 1967; JEMOLO, *I problemi pratici della libertà*, Milano, 1961; FOIS, *Principi costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1957.

ficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice⁴⁶.

Brevemente, la nota sentenza ha precisato che, tale ultimo principio, non attiene esclusivamente alla formulazione linguistica della fattispecie – ossia ai c.d. elementi descrittivi, quelli, vale a dire, che traggono il loro significato dalla realtà dell'esperienza sensibile – ma implica anche la verificabilità empirica del fatto da essa disciplinato⁴⁷.

Più precisamente, nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà e che, dunque, non rappresentino situazioni e comportamenti “fantastici” o comunque non avverabili; così come, assurdo sarebbe concepire disposizioni legislative che inibiscano o puniscano fatti che, per qualunque nozione od esperienza, devono considerarsi non razionalmente accettabili⁴⁸.

Tali argomentazioni, pertanto, hanno indotto il Giudice delle leggi a ritenere che l'inafferabilità del bene giuridico protetto finisca, in tal modo, per tradursi nella conseguente “intangibilità” delle condotte che lo ledono.

Da quanto finora affermato sembrano, dunque, emergere quelli che sono gli effetti riflessi di tale pronuncia, anche e soprattutto alla luce della suindicata interpretazione estensiva dell'espressione “altre condizioni analoghe” di cui all'art. 600 c.p., in senso conforme agli strumenti pattizi internazionali già sottoscritti dall'Italia ma, ancor prima, alla stessa Relazione ministeriale⁴⁹.

Difatti, la dichiarata incostituzionalità dell'art. 603 c.p., oltre a comportarne la sua abrogazione sul piano, tuttavia, meramente giuridico ma non anche fenomenico⁵⁰, ha determinato il naturale riespandersi della portata dell'art. 600 c.p. alle ipotesi prima ritenute escluse, vale a dire le situazioni di schiavitù di fatto, superando, in tal modo, la fragilità della precedente interpretazione sistematica della previsione normativa.

Inoltre, in forza della prospettiva aperta dalla Corte costituzionale, non solo si è assistito ad una rivitalizzazione del valore precettivo della norma in questione – ad es. attraverso la sua applicazione al fenomeno dei minori “argati” – ma, l'adattamento dell'art. 600 c.p. ad esigenze, più che altro, di politica –

⁴⁶ Corte cost. 9 aprile 1981, n. 96.

⁴⁷ FIANDACA, MUSCO, *ult. op. cit.* Corte cost., 9 aprile 1981, n. 96, 808 e ss.

⁴⁸ Così, letteralmente, Corte cost., cit., 808; LA CUTE, *Nota a Corte cost. n. 96/1981*, in *Riv. polizia*, 1982, 218 e ss.

⁴⁹ Vedi, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale*, cit., 410 e ss.; SCEVI, *Nuove forme di schiavitù e diritto penale*, cit., 43.

⁵⁰ ALFANO, *La nuova formulazione dell'art. 600 c.p.: reintroduzione del reato di plagio?*, in *Giur. merito*, 2004, 673 e ss. Anche, FLICK, *La tutela della personalità individuale*, cit., *passim*.

criminale non ha tardato altresì a palesare nuovi profili problematici.

Al riguardo, è sorta la necessità di porre al riparo la nozione di “condizioni analoghe” da possibili censure per difetto di sufficiente determinatezza.

In particolare, dirimendo il contrasto sorto in ordine alla qualificazione giuridica della suindicata espressione, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza *Ceric e al.*, hanno avallato la posizione di coloro che propendevano per la non tassatività dell’elencazione contenuta nell’art. 1 della Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956⁵¹.

Ne è conseguita, pertanto, un’interpretazione della nozione di “condizioni analoghe alla schiavitù” non già alla stregua di un elemento normativo di fattispecie (che in quanto tale rinvia per la determinazione del suo contenuto ad una fonte esterna alla norma incriminatrice) bensì come elemento normativo extragiuridico da integrare, dunque, con il ricorso a parametri storico, culturali e sociali⁵².

Tuttavia, se, tenuto conto dell’incapacità di cui spesso si dota il legislatore penale, può dirsi apprezzabile l’intento giurisprudenziale di ampliare la tutela della persona umana anche al di là degli estremi specifici dettati dalla menzionata Convenzione, non possono non evidenziarsi i rischi di possibili derive in termini di analogia in *malam partem* a cui un simile percorso interpretativo si espone.

3. La necessità di sganciare la norma in commento dalla presenza di uno stato di schiavitù formalmente riconosciuto dall’ordinamento, così come dalla stessa verifica di un totale asservimento della vittima al soggetto agente, hanno spinto il legislatore ad intervenire con la legge dell’11.8.2003, n. 228⁵³ la quale, fra l’altro, ha modificato integralmente la struttura della fattispecie in commento⁵⁴.

⁵¹ Cass., Sez. un., 20 novembre 1996, in *For. It.*, 1997, II, con nota di VISCONTI, *Riduzione in schiavitù: un passo in avanti o due indietro delle Sezioni unite?*, cit., 313 e ss. Il contrasto risolto riguardava la tassatività o non dell’elencazione contenuta nella citata Convenzione supplementare di Ginevra. In particolare, ne sostenevano la tassatività, Cass., Sez. V, 7 dicembre 1989, in *Foro. it.*, 1990, II, 369 e ss.; Cass., 9 febbraio 1990, in *Cass. pen.*, 1992, 579 e ss. Per contro, Cass., Sez. V, 24 gennaio 1996, *Senka*, in *Cass. pen.*, 1996, 2585; Cass. pen., Sez. V, 4 aprile 1990, *Seyfula*, in *Cass. pen.*, 1992, 1203 e ss. Illustra il contrasto, SCEVI, *Nuove forme di schiavitù e diritto penale*, cit., 44 e ss.; DI MARTINO, *Servi sunt immo nomine. Schiavitù e condizione analoga nella interpretazione di una corte di merito*, cit., *passim*.

⁵² SCEVI, *Nuove forme di schiavitù e diritto penale*, cit., 45 e ss.

⁵³ Recante *Misure contro la tratta di persone*. Difatti, oltre all’art. 600 c.p. con la medesima sono stati modificati altresì gli artt. 601 e 602 c. p..

⁵⁴ RESTA, *Vecchie e nuove schiavitù*, Milano, 2008, 1 e ss.; ID., *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, cit., 420 e ss.; ALFANO, *La nuova formulazione dell’art. 600 c.p.*, etc., cit., 673 e ss.; AMATO, *Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta efficace contro la schiavitù*, in *Giuda al dir.*,

Rispondente, dunque, all'esigenza di un' esatta individuazione della condotta punibile – soprattutto se si tiene conto della sottostante evoluzione del relativo fenomeno criminale – la riforma recepisce la definizione di riduzione in schiavitù consacrata nella Convenzione ONU del 2000⁵⁵ e si uniforma, altresì, alle indicazioni emergenti dalla Decisione - quadro dell'UE del 2002⁵⁶.

In particolare, il legislatore della riforma, pur ricalcando la tradizionale distinzione tra schiavitù di diritto e schiavitù di fatto, abbandona la controversa nozione di “condizione analoga alla schiavitù” in favore del nuovo concetto di «servitù»⁵⁷; *nomen*, quest'ultimo, del quale, tuttavia, non vi è menzione alcuna nel corpo della norma bensì solo nella relativa rubrica.

A tal proposito, viene a delinearsi un mutamento di struttura sostanziantesi nella configurazione di un delitto a fattispecie plurime, integrato, alternativamente, dalla condotta di chi esercita su di una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario ovvero dalla condotta di colui che riduce o mantiene quest'ultima in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni di varia natura che, comunque, ne implicino lo sfruttamento.

Quanto alla seconda parte della norma, la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione continuativa risulta, altresì, “alternativamente condizionato” dalla previsione dei mezzi di esecuzione della condotta quali, violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ed, infine, promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona⁵⁸.

n. 3, 52 e ss.; APRILE, *I delitti contro la personalità individuale*, Padova, *passim*; BALES, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, cit., *passim*; BARBIERI, *Moderne schiavitù e moderne libertà: quali limiti di applicabilità dell'art. 600 c.p.?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1122 e ss.; BASIELLO, voce *Personalità individuale (delitti contro la)*, in *Noviss. Dig. It.*, 1094 e ss.; CACCAMO, *Commento all'art. 3 l. n. 11 agosto 2003*, in *Leg. pen.*, 2004, 664 e ss.; CALLAIOLI, *Commento all'art. 2 l. n. 11 agosto 2003*, in *Leg. pen.*, 2004, 648 e ss.; CANNEVALE, voce *Schiavitù e servitù (diritto penale)*, in *Dig. disc. Pen., Agg.*, II vol., 1491 e ss.; CARUSO, *Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli artt. 600, 601 e 602 del Codice penale*, Padova, 2005, *passim*; DE IORIS, *La via italiana alla lotta contro la tratta di persone: la nuova l. 228 dell'11 agosto 2003 ed il suo impatto sulla situazione esistente*, in *Dir. form.*, 1554 e ss.; MANNA (a cura di), *Reati contro la persona*, Torino, 2007, 440 e ss.; CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, Napoli, 2008, 1 e ss.; ID., *Nuove forme di schiavitù e servitù sessuale*, in Coppi (a cura di) *I Reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Torino, 2007, 561 e ss.

⁵⁵ Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.

⁵⁶ In particolare, la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

⁵⁷ Il concetto di servitù, che costituiva una novità nell'ambito del sistema penale italiano, era già presente, insieme a quello di schiavitù, sia nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo (art. 4), sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (art. 4, co. 1) così come nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 8, co. 2).

⁵⁸ In questo senso, Cass., 20 dicembre 2004, n. 3368 (inedita), in nota a SUMMERER, *La riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù*, in Cadoppi, Canestrari, Papa, (a cura di) *I reati contro la persona*,

Ne emerge, dunque, non solo l'ulteriore elemento di novità, costituito dalla incriminazione anche del semplice "mantenimento" in schiavitù/servitù (dettata più che altro da esigenze di ampliamento dell'ambito applicativo della norma⁵⁹), ma anche una diversa scelta quanto alla tecnica di tipizzazione normativa.

Difatti, se la riformulata riduzione in schiavitù di diritto continua a configurare un reato a forma libera, non richiedendo la norma che la condotta si articoli attraverso precise modalità esecutive, ma incentrandosi esclusivamente sulla causazione dell'evento, la riduzione in servitù, quale situazione di fatto, viene strutturata come reato a forma vincolata essendo, in tal caso, descritte anche le note tipiche della condotta⁶⁰.

Sul punto, preme osservare che, se è vero che, in astratto, una tale formulazione rinviene il proprio scopo, evidentemente, nella volontà di conferire maggiore tassatività e determinatezza alla fattispecie (connotata, ora, altresì, dalla previsione di specifiche finalità perseguite dall'agente), non può, però, dirsi raggiunto un simile risultato laddove la scelta legislativa sia quella di adottare definizioni comunque caratterizzate per lo più da vaghezza, soprattutto alla luce delle inevitabili difficoltà di accertamento in sede processuale⁶¹.

Se, infatti, per quanto attiene alla nozione di violenza, minaccia, inganno e abuso di autorità può, in qualche modo, rinviarsi alla consolidata giurisprudenza sul tema, non altrettanto può dirsi con riferimento ai concetti di inferiorità fisica o psichica e di situazione di necessità; nonostante appaia scontato, nel primo caso, la possibilità di un rinvio all'orientamento interpretativo del delitto di violenza sessuale e, nel secondo caso, per contro, l'esclusione di un implicito riferimento allo stato *ex art. 54 c.p.*⁶²

Nella medesima direzione, il dichiarato intento di non far residuare elementi indeterminati nella norma penale incriminatrice sembra, tuttavia, porsi in contraddizione rispetto alla stessa ampiezza della formulazione normativa.

Quest'ultima, infatti, non può dirsi soltanto apparente soprattutto con riferimento ad un duplice ed ulteriore profilo, emergente, in particolare, per quanto qui rileva, dalla sentenza in rassegna.

Di particolare attualità, è, infatti, la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte⁶³, nell'ambito di un procedimento *de libertate*, concernente la

Milano, 2006, 234, nota n. 53.

⁵⁹ SUMMERER, *La riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù*, cit., 454 e ss.

⁶⁰ Cass. pen., 20 dicembre 2004, n. 3368.

⁶¹ ROSI, *La moderna schiavitù*, cit., 56 e ss.

⁶² Cass., 20 dicembre 2004, n. 3368; SUMMERER, *La riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù*, cit., 236 e ss.; CADOPPI, *ult. op. cit.*

⁶³ Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio-1 aprile 2015, n. 13908.

decisione con cui il Tribunale della Libertà rigettava una richiesta di riesame avanzata avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui all'art. 600 c.p.

In particolare, all'indagato veniva "contestato" di aver acquistato (ex art. 110 c.p.) una donna in Bulgaria al fine di destinarla al meretricio ed, all'uopo, di aver proceduto al pagamento di una somma in denaro della quale, tuttavia, in seguito alla fuga della ragazza (poi ritrovata con inganni e pressioni esercitate su persone in grado di consentirne il reperimento e, culminate nella rinnovata consegna della donna nella mani dei concorrenti), chiedeva la restituzione o, in alternativa, la consegna di un'altra ragazza da destinare alle medesime finalità.

Nella specie, il Tribunale del Riesame fondava il proprio rigetto sulla base dell'argomentazione secondo cui, il delitto di cui all'art. 600 c.p. si consuma per effetto del mero atto di compravendita della persona offesa e, comunque, veniva ribadito che, anche volendo considerare la seconda ipotesi di cui al comma primo della previsione normativa, a tal fine non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale, ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, ritenuta, dunque, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie.

Tali argomentazioni, pertanto, inducevano il ricorrente a proporre ricorso per Cassazione lamentando la violazione della legge penale anche in relazione all'art. 600 c.p. nonché il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari.

In particolare, con riferimento alla corretta qualificazione giuridica della condotta dell'indagato, si evidenziava la mancata considerazione, ad opera del Tribunale del Riesame, del breve arco temporale durante il quale la vicenda si sarebbe svolta nonché della possibilità per la donna di sottrarsi a tale "stato" una volta comprese le condizioni di vita che la attendevano.

In definitiva, quindi, il fulcro della questione attiene al mancato rilievo attribuito al requisito specializzante della fattispecie di cui all'art. 600 c.p., ossia la finalità di sfruttamento, realizzata attraverso uno stato di soggezione continuativa e prolungata nel tempo, idonea a comportare la rinuncia della vittima alle fondamentali prerogative in materia di libertà.

Orbene, a tal fine non pare difficile cogliere quelli che, in aggiunta a quanto finora detto, sono gli ulteriori aspetti nevralgici, ma al contempo "ombrosi", del paradigma normativo in commento.

Difatti, con riguardo alla prima ipotesi, proprio il riferimento della nuova disposizione all'esercizio di «poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprie-

tà» ha creato, sul piano esegetico ed applicativo, notevoli problematiche sotto il versante della tipicità⁶⁴.

In particolare, l'aver preferito orientare la definizione della fattispecie sull'indicazione della condotta del soggetto agente piuttosto che sulla conseguente condizione della vittima – unitamente al venir meno del riferimento allo “status o condizione” previsto, invero, nel testo della Convenzione di Ginevra del 1986 –, si è dimostrata solo in apparenza priva di conseguenze interpretative dal momento che, si è (ri) proposta la “classica” questione concernente la natura, giuridica o di fatto, della “condizione di schiavitù” e per al cui trattazione si rinvia a quanto in precedenza già rilevato sul punto.

Non solo.

In particolare, l'applicabilità della norma appare richiedere – soprattutto – un'inevitabile subordinazione ad un'opzione concettuale di fondo: l'esercizio di siffatti poteri deve intendersi in prospettiva sostanziale, giammai puramente formale⁶⁵.

Difatti, la palesata necessità di emancipare la norma dalla dimensione essenzialmente simbolico – espressiva che, precedentemente, la caratterizzava, impone una valorizzazione della stessa formulazione normativa in chiave funzionale; pena la configurazione di una fattispecie priva di qualsivoglia concreta precettività⁶⁶.

A tal fine, significativo appare il riferimento normativo al contenuto dei poteri costitutivi e non al *nomen juris* dell'istituto considerato, il che, suggerisce di apprezzare la rilevanza della condotta prescindendo dalla formale qualificazione espressamente adottata dall'ordinamento, valutando, piuttosto, se il contesto normativo, nel complesso, riconosca validità giuridica a situazioni di assoggettamento della persona⁶⁷; una prospettiva esegetica, quest'ultima, esplicitamente avvalorata anche dal legislatore in sede di lavori preparatori alla novella del 2003, laddove i progetti di legge originari facevano espresso riferi-

⁶⁴ Così, ROSSETTI, *Il nuovo art. 600 c.p.*, etc., cit., 163 e ss.. Si veda anche, ROSI, *La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma*, in *Dir. e giust.*, 2004, n. 3, 50 e ss.; CERQUA, *Le nuove norme contro il traffico di persone: profili di carattere sostanziale*, in *Il merito*, 2004, n. 3 52 e ss.

⁶⁵ AMATO, *Un nuovo sistema sanzionatorio*, etc., cit., 42 e ss.; ALFANO, *La nuova formulazione dell'art. 600 c.p.*, etc., cit., 675 e ss.; VIGANÒ, *sub art. 600*, in Marinucci, Dolcini, (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 1999, 3116 e ss.; Cass. pen., 7 dicembre 1989, in *For. it.*, 1990, II, 369 e ss., con osservazioni di PEZZANO, *Bambini “argati” e riduzione in schiavitù: primo intervento della Cassazione*.

⁶⁶ PECCIOLI, *ult. op. cit.*, 37 e ss.; ROSI, *ult. op. cit.*, 52 e ss.; ROSSETTI, *Riduzione in schiavitù e nuovo art. 600 c.p.*, cit., 165 e ss.

⁶⁷ VALLINI, *Commento all'art. 1, legge 11.8.2003, n. 228*, cit., 625 e ss.; RESTA, *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, cit., 435 e ss.; LEMME, *ult. op. cit.*, 1 e ss.; Cass., Sez. Un., 20.11.1996, *Ceric*.

mento alla connotazione fattuale della schiavitù⁶⁸.

Del resto, in termini, il riferimento normativo all'esercizio dei «poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» e non, invece, all'«esercizio del diritto di proprietà», oltre a rappresentare la principale motivazione che ha indotto il legislatore ad espungere l'inequivocabile riferimento suindicato dal testo definitivo della legge (stante la ritenuta desumibilità dello stesso), se interpretato diversamente, determinerebbe un'antinomia all'interno del nostro ordinamento il quale, com'è noto, non comprende la persona tra i beni suscettibili di «appropriazione»⁶⁹.

Quindi, operare in senso contrario, cioè ancorare l'interpretazione a coefficienti di carattere giuridico, significherebbe, in tal caso, ridurre la (frazione) di norma a mera norma simbolo⁷⁰.

Pertanto, anche emancipandosi dalla descrizione casistica dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, la nuova formulazione consente la sussimibilità sotto il proprio rigore punitivo di quelle ipotesi che anche sotto la vigenza della precedente normativa erano considerate rilevanti ex art. 600 c.p. ma, in tal caso, al prezzo, tuttavia, di una più ampia perdita di tassatività della fattispecie⁷¹.

Sempre in tale contesto, il riferimento normativo all'«esercizio dei poteri», oltre ad esigere, appunto, un esercizio concreto ed effettivo e non già la mera astratta titolarità del diritto – alla luce della stessa interpretazione estensiva del concetto di proprietà non coincidente con quella del codice civile – si fa portatore di ulteriori e nuove incertezze.

In particolare, l'utilizzo connesso del termine esercizio e della previsione del numero plurale della locuzione potere (poteri) nell'ambito del paradigma normativo, ha indotto – inizialmente ed in maniera pressoché precipitosa – ad attribuire alla fattispecie in parola natura di reato necessariamente abituale per la cui integrazione, pertanto, non sarebbe sufficiente l'esercizio di un singolo potere richiedendosi, quantomeno, che l'agente eserciti (se non tutti) più

⁶⁸ In tal senso anche, FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 120 e ss.; CANNEVALE, LAZZARI, voce *Schiavitù e servitù (diritto penale)*, in *Dig. dic. pen.*, III, agg., vol. 2, Torino, 2005, 1501 e ss.; ROSSETTI, *Gli elementi*, cit., 194 e ss.; CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, cit., 244 e ss.; ID., *Nuove forme di schiavitù e servitù sessuale*, cit., 561 e ss.

⁶⁹ CANNEVALE, LAZZARI, voce *Schiavitù e servitù (diritto penale)*, in *Dig. dic. pen.*, III, agg., vol. 2, Torino, 2005, 1501; In maniera analoga, ROSSETTI, *Gli elementi*, cit., 194 e ss. Si veda anche, Cass. pen., Sez. III, 26 ottobre 2006, *Djordjevic. Contra*, VALLINI, *Art. 1*, cit., 628 e ss..

⁷⁰ In tal senso, ROSI, *La moderna schiavitù*, cit., 52 e ss.; RESTA, *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, cit., 437 e ss.

⁷¹ Per tutte, Corte cost., sentenza n. 96 del 1981; VALLINI, *Art. 1*, cit. 625 e ss.; RESTA, *ult. op. cit.*, 436; CIAMPA, *ult. op. cit.*, 251 e ss.

poteri caratterizzanti il più pieno dei diritti reali⁷².

Una simile ricostruzione – fondata sulla ritenuta consapevole decisione del legislatore di cui alla riforma di eliminare nel testo di legge il riferimento al termine “any” presente, per contro, nella Convenzione Supplementare suindicata ed espressivo, in tale ambito, dell’esercizio di uno solo “qualsiasi” dei poteri in parola – comportava la inevitabile impossibilità di considerare integrata la fattispecie nell’ ipotesi di acquisto o alienazione di un soggetto libero⁷³, in quanto realizzata in virtù di una condotta episodica⁷⁴.

L’analisi del testo alla luce della *ratio* delle variegate fonti normative che sono intervenute a disciplinare la materia, unitamente a considerazioni di ragionevolezza, consente, invero, di rilevare, convincentemente, come il sostantivo al plurale dopo la preposizione “di” sottenda l’indeterminazione, nel numero e nella specie, delle potestà esercitate dal reo sulla vittima, equivalendo, «con il pregio della sintesi»⁷⁵, alla locuzione “esercizio di uno qualsiasi dei poteri”⁷⁶.

Reprimere e prevenire le forme di reificazione ed assoggettamento della persona all’altrui potere implica, infatti, l’attribuzione di rilevanza penale anche a condotte isolate espressive, tuttavia, della titolarità, in capo al soggetto, di una potestà sulla vittima, corrispondente a quella costitutiva di un diritto reale⁷⁷.

Analogamente, le argomentazioni della Suprema Corte, nel caso di specie, appaiono rivelatrici della condivisione di tali ultime considerazioni, laddove, se diversamente fosse stato ritenuto, la stessa avrebbe escluso la riconducibilità del fatto oggetto di ricorso al tipo legale sostenendo, già quanto a tale preliminare circostanza, il difetto di tipicità ex artt. 1 c.p. e 25, co. 2, Cost.

Ben più innovativa è la seconda parte del primo comma dell’art. 600 c.p. imperniata “parallelamente” sulla riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa e sulla costrizione della vittima allo svolgimento di una serie di prestazioni, alcune delle quali espressamente indicate

⁷² Ritiene sufficiente l’esercizio di uno solo di tali poteri, LENZERINI, *La definizione*, cit., 1030 e ss.; RESTA, *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, cit., 637 e ss.; SUMMERER, *La riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù*, cit., 239 e ss.; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 120 e ss.; ROSSETTI, *Gli elementi*, etc., cit., 194 e ss.; CARUSO, *Delitti di schiavitù*, cit., 113 e ss.

⁷³ Condotta, non rilevante neppure ai sensi dell’art. 602 (acquisito e alienazione di schiavi), in ragione dell’assenza del presupposto della condotta, vale a dire la condizione servile della vittima.

⁷⁴ CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, cit., 241 e ss.; AMATO, *ult. op. cit.*, 42 e ss. *Contra*, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 262 e ss.; così come anche, CANNEVALE, LAZZARI, *ult. op. cit.*, 1501 e ss.; RESTA, *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, cit., 436 e ss..

⁷⁵ VALLINI, *Art. 1, cit.*, 625 ss.

⁷⁶ Cass. pen., Sez. V, 19 marzo 2012, n. 10784; VALLINI, *Art. 1, cit.*, 625 e ss.; RESTA, *ult. op. cit.*, 436 e ss.

⁷⁷ PADOVANI, *Art. 71, legge n. 184 del 1983*, in *Nuoviss. Leggi civ. comm.*, 1984, 225 e ss.

(ma, a titolo esemplificativo), che ne comportino lo sfruttamento.

Al riguardo, preme sin d'ora evidenziare che, se è vero che tale previsione è stata inserita in funzione di recupero della determinatezza della fattispecie tipizzando, dunque, le specifiche ma, altresì, notevolmente eterogenee tra loro, modalità di esecuzione della condotta, per altro verso, la norma sembra neutralizzare la valenza selettiva di quest'ultime; ciò, proprio attraverso la previsione della clausola di chiusura omnicomprendensiva – (« ... che comunque ne comportino lo sfruttamento»⁷⁸) che, seppur tesa ad evitare lacune di tutela, finisce, nei fatti, per introdurre ipotesi indefinite che, com'è noto, non potrebbero trovare ingresso in sede penale sostanziale⁷⁹.

Orbene, quanto allo stato di soggezione, si tratta di un concetto non di certo “nuovo” in materia di reati contro la personalità individuale dal momento che, al “totale stato di soggezione” già faceva riferimento l'art. 603 c.p., che, come già rilevato, è stato dichiarato incostituzionale per carenza di determinatezza⁸⁰.

Tuttavia, la relativa opzione interpretativa formatasi sul punto, vale a dire la qualificazione di tale ultima situazione in termini di dipendenza psichica assoluta⁸¹, non sembra poter essere applicata alla fattispecie di cui all'art. 600 c.p.⁸², stante la soppressione, nella novellata norma, dell'aggettivo “totale” caratterizzante, per contro, la condizione di soggezione del plagiato⁸³.

Difatti, lo stato in esame, deve sostanziarsi in una condizione di assoggettamento che abbia il carattere della continuità; caratteristica, quest'ultima, che

⁷⁸ Sul concetto di sfruttamento della persona, quale evento della costrizione e non quale condotta del reo, già ampiamente sviscerato in materia di prostituzione, si rinvia a, CIAMPA, *Nuove forme di schiavitù e servitù sessuale*, cit., 571 e ss.; MAZZI, *Commento all'art. 600. Riduzione in schiavitù*, in Lattanzi, Lupo, *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. V, *I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro il sentimento per gli animali, contro la famiglia e contro la persona*, Agg., Milano, 2005, 404 e ss.

⁷⁹ CARUSO, *Delitti di schiavitù*, cit., 113 e ss.

⁸⁰ Ampiamente trattata, Corte cost. n. 96 del 1981. Sostengono, la medesima vaghezza del termine stato di soggezione anche, FLICK, *La tutela della personalità individuale*, etc., 150 e ss.; USAI, *L'evoluzione del reato di plagio nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giust. Pen.*, 1993, III, 706 e ss.; ID., *La schiavitù di fatto*, in *Rivista giuridica sarda*, 1994, 180 e ss.; ID., *Ancora sulla schiavitù di fatto*, in *Rivista giuridica sarda*, 1995, 190 e ss.; ID., *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, Milano, 1996, *passim*.

⁸¹ ZUCALÀ, *Il plagio*, cit., 363 e ss.; Cass. pen., Sez. II, 26 maggio 1961, 151 e ss.; LEMME, *ult. op. cit.*, 3 e ss.; ALIBRANDI, *Osservazioni*, cit., 710 e ss.

⁸² La configurabilità di una soggezione psichica potrebbe essere interpretata come un recupero occulto del delitto di plagio, sollevando le stesse perplessità manifestate in dottrina e giurisprudenza in ordine alla ambiguità e indeterminatezza della formula impiegata. Così, in termini critici, NEGRI, *ult. op. cit.*, 239 e ss.; SUMMERER, *La riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, cit., 238 e ss.; ALFANO, *La nuova formulazione dell'art. 600 C.p.*, etc., cit., 674 e ss..

⁸³ CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*, cit., 266 e ss.; FLICK, *La tutela*, etc., cit., da 78 a 88; VALLINI, *Art. 1*, cit., 640 e ss.

potrebbe lasciare ben pochi dubbi in ordine alla natura permanente della condotta così come, del resto, non è un caso che non si alluda più ad un annichilimento assoluto se si considera che, l'asservimento deve consistere in un'attività di sfruttamento che, evidentemente, presuppone la concessione alla vittima di spazi di "pseudo-libertà" necessari, appunto, per poter realizzare le relative prestazioni⁸⁴ "produttive".

In particolare, la disciplina vigente richiede, in tale direzione, che nel rapporto permanente di assoggettamento s'inserisca anche un'attività di costrizione volta allo sfruttamento delle prestazioni – anche sessuali – della vittima e che si traduca in una coercizione implicante una limitazione alla volontà del soggetto passivo⁸⁵.

Lo stretto legame che la norma in esame pone fra assoggettamento, costrizione e l'evento del reato, vale a dire lo sfruttamento – da intendersi in senso "laico" e cioè di utilizzo a qualsiasi fine⁸⁶ – consente di affermare che, la coartazione della volontà sia resa possibile proprio grazie alla persistente condizione di soggezione in cui il soggetto passivo vive: il vincolo intercorrente tra soggetto agente e vittima, infatti, impedisce a quest'ultima di resistere all'attività di coercizione del primo, proprio perché la condizione di assoggettamento – presupposto della condotta – è da questa percepita come ineluttabile ed inevitabile⁸⁷.

Così come, incidentalmente, si osserva che il "vincolo" sopra descritto rende, altresì, intuibile la distinzione tra la fattispecie in esame ed il reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3, co. 2, n. 8, Legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal momento che nell'art. 600 c.p. è possibile rinvenire un *quid pluris* lo stesso caratterizzante ed individuabile, appunto, nella "consecutio giuridica" richiesta dalla norma, per effetto della quale lo sfruttamento, anche

⁸⁴ Ritiene che siano necessari più atti di sfruttamento, CIAMPA, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*, cit., 296. *Contra*, si veda DIOTALLEVI, *La riduzione in schiavitù*, cit., 74 e ss.. Analogamente, MANTOVANI, *Diritto penale, parte speciale*, cit., 266 e ss.

⁸⁵ Cass. pen., 10 settembre 2004, n. 39044, in *Dir. e giust.*, 2004, 10, 19; RESTA, *ult. op. cit.*, 444 e ss.

⁸⁶ Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 2000, Bove. Il concetto di "sfruttamento", già utilizzato dal legislatore nella disciplina in materia di prostituzione, è stato ampiamente sviscerato a quel proposito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, divise in ordine alla finalità lucrativa della condotta. Al riguardo, va evidenziata l'opzione esegetica privilegiata dalle Sezioni Unite della Cassazione, che – con riferimento all'ipotesi di pornografia minorile, nella previgente formulazione – hanno interpretato il termine "sfruttare" nel significato di utilizzare a qualsiasi fine e, dunque, sganciandolo da una necessaria connotazione economica. In tal senso, VALLINI, *Art. 1*, cit., 637 e ss. *Contra*, MARRA, *La nozione di sfruttamento nel delitto di pornografia minorile e la «terza via» delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2001, 428 e ss.

⁸⁷ CIAMPA, *ult. op. cit.*, 299 e ss.; CARCHEDI, MOTTURA, PUGLIESE, *Il lavoro*, etc., cit., 179 e ss.; SPIEZA, FREZZA, PACE, *Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani. Primo commento alla legge di modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo*, Milano, 2002, 128 e ss.; VALLINI, *ult. op. cit.*, 640 e ss.; FLICK, *La tutela*, etc., cit., 107 e ss.; DOGLIOTTI, *La schiavitù*, cit., 64 e ss.

della prostituzione, deve conseguire alla riduzione in schiavitù o servitù della persona; non è, dunque, sufficiente il mero sfruttamento⁸⁸.

Ed è proprio in tale direzione che, la Suprema Corte, nella sentenza in rassegna, ribadisce che non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale, ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice.

Tuttavia, con la premura di precisare che, "irrilevanti" sono le astratte pre-determinazioni di durata del vincolo in quanto, lo stato di soggezione continuativa⁸⁹ - richiesto dall'art. 600 - deve essere rapportato all'intensità del *vulnus* arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato.

Difatti, proprio nella rigida e protratta rivendicazione di un dominio sulla persona, che va colta la continuità della soggezione di cui all'art. 600 c.p. essendo irrilevante, a tal fine, la fruizione da parte della vittima di brevi momenti di libertà che, comunque, non appaiano idonei a far venir meno la condizione servile qualora siano qualificabili, piuttosto, come una sorta di "concessione" sempre revocabile.

In definitiva, alla luce di tali argomentazioni, la V Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la sussistenza della fattispecie in esame, da ritenersi integrata, sotto il profilo oggettivo, dalla condotta di colui che sfrutta la prostituzione della persona offesa eccedendo il normale rapporto di meretricio.

Per l'effetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusivamente, la riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù come fattispecie caratterizzata da un' inedita struttura composita, benché possa essere commesso anche al fine di sfruttare prestazioni sessuali, non sembra rinvenire la propria oggettività giuridica nella libertà sessuale, se non indiretta-

⁸⁸ Cass. pen., Sez. V, 4 aprile 2002, n. 26636, RV 222631.

⁸⁹ Il riferimento normativo alla continuità è relativo allo stato di soggezione e non anche alle prestazioni, bastando per l'espletazione del reato anche l'espletamento di un'unica prestazione. Si tratta, dunque, di un reato permanente e non abituale. Così, MANTOVANI, *Diritto penale, parte speciale*, cit., 283 e ss.. *Contra*, FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 121 e ss. che ritengono si tratti di un reato abituale oltre che necessariamente permanente; LO MONACO, *Art. 600*, cit., 1654 e ss. Ritiene si tratti di reato eventualmente abituale, VIGANÒ, *Art. 600, cit.*, 5717 e ss., nel senso che l'eventuale reiterazione di prestazioni (anche di natura diversa) della vittima comporterà comune la realizzazione di un unico reato.

mente.

Piuttosto, il perno su cui ruota la fattispecie è lo sfruttamento della persona e non, meramente, delle sue prestazioni, in quanto la reificazione della persona è in tal senso determinata dalla sua riduzione ad oggetto dell'altrui pretesa⁹⁰.

Ed avanzare pretese, vantare diritti, esigere potere e dominio su di una persona come si farebbe con una *res* o un'obbligazione, significa violare la personalità individuale dell'uomo, da intendersi come l'essenza stessa della persona: la sua dignità di persona umana⁹¹.

Parimenti, in una prospettiva imperniata sulla centralità della persona umana – in linea con gli artt. 2 e 3 Cost. –, quale principio in grado di armonizzare le condotte individuali rispondenti a culture diverse e, quindi, di consentire l'instaurazione di una società civile multietnica, deve escludersi la possibilità, per il soggetto agente, di invocare, anche solo in via putativa, la scriminante di cui all'art. 51 c.p. correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, ma incompatibili, seppur culturalmente accettate, con le regole proprie della compagine sociale in cui si è scelto di vivere⁹². Al più, di tale circostanza il giudice potrà tenerne conto in sede di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.

Se, infatti, il diritto nasce dall'esigenza di garantire le condizioni di possibilità dell'autonomia e dell'autodeterminazione singolare, il sistema penale deve tutelare la dignità ed il valore della persona, rispetto ad ogni forma di dominio e di soggezione dell'uomo all'altrui potere, che nonostante la formale abolizione della schiavitù ne riproduca di fatto, sotto altre vesti, le logiche e le dinamiche⁹³.

In tale direzione, muovono anche le più recenti modifiche della fattispecie in analisi, ed in particolare, il d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24⁹⁴ il cui art. 2, co. 1, lett.

⁹⁰ PAESANO, *Il reato di riduzione in schiavitù, fra vecchia e nuova disciplina*, in *Cass. pen.*, 2005, 791 e ss. *Cass. pen.*, Sez. fer., 10 settembre 2004, Braidich. Anche, CIAMPA, *ult. op. cit.*, 304 e ss.

⁹¹ PALAZZO, *Tendenza e prospettive nella tutela penale della persona umana*, in Fioravanti (a cura di), *La tutela penale della persona: nuove frontiere, difficili equilibri*, Milano, 2001, *passim*.

⁹² Per tutte, da ultimo, *Cass. pen.*, Sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960.

⁹³ Così, RESTA, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Milano, 2008, 42. Del resto, risale a Rousseau l'affermazione della radicale incompatibilità tra diritto e schiavitù: «*Ces mots, esclavage et droit sont contradictoires; ils s'excluent mutuellement*».

⁹⁴ Adottato in attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, in *G. U.*, 13 marzo 2014. Sul ruolo della Direttiva si veda, TUCCI, *La giustizia e i diritti degli esclusi*, Napoli, 2013, 19 e ss. Il decreto legislativo della direttiva in questione, ha inciso anche sul piano processuale ed in particolare, ha modificato l'art. 398 c.p.p. in tema di provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio, introducendovi l'art. 5 *ter* in base al quale «il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui all'art. 5 *bis*, quando, fra le persone interessate all'assunzione della prova, vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede».

a), che, in attuazione ad obblighi comunitari, ha introdotto ulteriori elementi di novità.

Si fa riferimento alla sostituzione dell'originaria espressione "prestazioni" con l'attuale riferimento al compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento della vittima ed altresì alla previsione della costrizione di una persona a sottoporsi al prelievo di organi; pratica, quest'ultima, che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell'integrità fisica.

Così come, sempre in funzione di protezione del soggetto "vulnerabile", nel 2011 è stato introdotto con la legge 11 settembre del 2011, n. 148 il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex art. 603-bis c.p.*, collocato anch'esso nell'ambito delle offese alla personalità individuale, con lo scopo di contrastare l'illegale reclutamento od organizzazione della manodopera⁹⁵ posti in essere da intermediari (cosiddetti "caporali") che "assumono" - per conto dell'imprenditore e lucrando in modo parassitario sulle retribuzioni - operai, al di fuori dei regolari canoni di collocamento, sfruttano i lavoratori, mediante violenza, minaccia, intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità in cui essi versano.

Tuttavia, la clausola espressa di sussidiarietà "salvo che il fatto costituisca più grave reato" configura la fattispecie di cui all'*art. 603-bis c.p.* in termini di sussidiarietà, con la conseguente esclusione di applicazione ove l'identico bene venga tutelato da una norma prevalente, in grado superiore, talché questa ne esaurisca l'intero disvalore del fatto.

Viene qui in considerazione, dunque, per quanto di interesse in tale sede, il delitto di cui all'*art. 600 c.p.* da ritenersi prevalente nell'ipotesi in cui il lavoratore intermediato sia ridotto o mantenuto in uno stato di soggezione continuativa, anche se con alterni momenti di "pseudo-libertà".

4. Il "volto attuale" della dignità umana: brevi osservazioni sul caso Cestaro c. Italia e prospettive de *iure condendo*.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, non pare azzardato affermare

⁹⁵ Con riferimento all'attività di intermediazione di manodopera si segnalano, l'*art. 27, l. 29 aprile 1949, n. 264*, recante *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati*; *artt. 1 e 2, l. 23 ottobre 1960, n. 1369* concernente il *Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi*; il presidio penale di quest'ultimo è stato poi assegnato agli *artt. 18 e 28 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, (c.d. *Riforma Biagi*). Sul tema, MANTOVANI, *Art. 18*, in Gragnoli, Petrulli, (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, Padova, 2004, 248 e ss.; FORMICA, *I reati in tema di intermediazione, interposizione di manodopera e somministrazione di lavoro*, in Mazzacuva, Amati, (a cura di), *Il diritto penale del lavoro*, in Carinci, *Diritto del lavoro. Commentario*, vol. VII, Torino, 2007, 393 e ss.; PADOVANI, voce *Reati contro l'attività lavorativa*, in *Enc. Dir.*, XXXVIII, Milano, 1987, 1206 e ss.

che, al di là della differenza di titolo, tra schiavitù e servitù⁹⁶ non vi sarebbe una difformità quanto al risultato.

Ciò appare ancor più vero, se si procede ad una valutazione più ampia dei due concetti, calando, quest'ultima, nell'ambito del contesto della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo⁹⁷ la quale, all'art. 4, primo comma, prevede il divieto di riduzione e di mantenimento in schiavitù oppure in servitù senza, tuttavia, circoscrivere il contenuto della norma attraverso rigide definizioni⁹⁸.

Tale scelta, a dir poco consapevole, appare evidentemente mossa dall'intento di poter far rientrare nell'ambito di operatività della previsione anche nuove forme di schiavitù e di servitù non immaginabili al tempo in cui la norma fu redatta, seppur, tuttavia, nei limiti di un'interpretazione funzionale della stessa: cioè, diretta ad evitare forme che, pur nella varietà dei diversi titoli giustificativi, realizzino casi di sfruttamento e di asservimento di un essere umano da parte di un altro essere umano⁹⁹.

In tale direzione, il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo diviene il fondamento primo e nello stesso tempo il fine ultimo della vita politicamente organizzata, con la conseguente affermazione dell'individuo come persona, intesa essa stessa come valore inglobante la totalità delle relazioni umane fondamentali¹⁰⁰.

In altri termini, il consolidamento del primato della persona umana, si innesta in uno scenario politico-culturale nel cui ambito l'essere umano stesso, in primo luogo, acquista una nuova dimensione valoriale: l'individuo, quindi, rileva per la sua dignità di essere umano.

Dignità e socialità, pertanto, rappresentano le due parole chiave¹⁰¹ in un contesto in cui, la persona, nella sua integrità, è un valore supremo così come, specularmente, lo Stato "diviene" sovrano nella misura e nei limiti in cui opera in funzione della tutela e dello sviluppo della persona umana, assicurando i

⁹⁶ In tal senso, TUCCI, *Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*, cit., 826.

⁹⁷ Sul problema delle definizioni si rinvia alla Sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 26 luglio 2005, Ap. No. 73316/01, causa *Siliadin c. Francia*, 26 luglio 2005, in www.echr.coe.int.

⁹⁸ Sul tema, si veda, TUCCI, *Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*, in Giannitti, (a cura di), *La CEDU e il ruolo delle Corti*, in Scialoja, Branca, Galgano, *Commentario del Codice Civile e codici collegati*, 2015, 824 e ss.

⁹⁹ Sul punto, MAZZONIS, *La condizione schiavista. Uno sguardo d'insieme*, in *Il Lavoro servile e le nuove schiavitù*, Carchedi, Mottura, Pugliese (a cura di), Milano, 2003, 29 e ss.

¹⁰⁰ CASAVOLA, *Diritti umani*, Milano 1997, *passim*; BALDASSARRE, voce, *Libertà. Problemi generali*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XIX, Roma 1990; ID., voce *Diritti inviolabili*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XI, 1989; ID., *I diritti fondamentali nello Stato costituzionale*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Milano 1996, *passim*.

¹⁰¹ SALAZAR, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali*, Torino, 2000.

suoi inalienabili (*rectius* inviolabili) diritti¹⁰².

In un simile scenario, il divieto di schiavitù o servitù di cui all'art. 4 della Cedu, analogamente al divieto di tortura di cui al precedente art. 3, si configura come inderogabile nel senso che, entrambi, vengono considerati *erga omnes* con la conseguenza, in capo a tutti gli Stati aderenti, della sussistenza di un obbligo positivo, sostanziandosi nell'adozione di tutte le misure idonee alla repressione di "tali pratiche", prescindendo, inoltre, dalla nazionalità della vittima¹⁰³.

Del resto, tale argomentazione si pone nell'ambito della inglobante tematica concernente la tutela dei Diritti dell'Uomo imposta dall'art. 1 della Convenzione in parola la quale, com'è ormai noto, non si esaurisce nella mera astensione da parte dello Stato aderente dal violare direttamente i diritti garantiti ma, diversamente, è proprio la garanzia di quest'ultimi che deve tradursi in una tutela concreta ed effettiva, anche contro le potenziali violazioni da parte dei privati, attraverso l'adozione di norme e misure, in primo luogo penali, dirette, appunto, a reprimere simili condotte.

Ne deriva, evidentemente, che un'eventuale omissione dello Stato rispetto agli obblighi positivi discendenti dalle suindicate disposizioni convenzionali, oltre ad esporre il primo ad una responsabilità, determinerebbe uno svuotamento in termini di contenuto delle stesse previsioni¹⁰⁴.

Al riguardo, se da un lato, con riferimento alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, il legislatore nazionale, recependo le misure imposte dell'Unione europea, con le modalità già precedentemente descritte, sembra aver adottato un complesso normativo coerente, quantomeno in termini astratti, anche con le finalità di cui all'art. 4, paragrafo primo, della Cedu – salvo verificarne, poi, la concreta tenuta in sede applicativa oltre che esecutiva –, per contro, non può dirsi altrettanto in relazione all'ulteriore divieto inde-

¹⁰² CATOIRA, *Potere e diritti: una reciproca limitazione*, in *Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo*, 2000, n. 2, 1 e ss. Anche la giurisprudenza costituzionale non ha mancato di mettere in rilievo la centralità riconosciuta alla persona umana precisando che il «principio personalista (...) ispira la Carta costituzionale» e «pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana.» Così, Cort. cost., sent. n. 167/1999, in *Giur. cost.*, 1999, 1 e ss.

¹⁰³ TUCCI, *Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*, cit., 803 e ss. In nota all'Autore, anche, RUSSO, QUIANINI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, Milano, 2006, 123 e ss.; BOSCHIERO, *sub art. 4*, in Bartole, Conforti, Raimondo, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 78 e ss.; PICONE, *Comunità internazionale e obblighi «erga omnes»*, Napoli, 2013, 522 e ss. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 13 novembre 2012, Ap. No. 4239/08, causa *C. N. c. Regno Unito*, in www.echr.coe.int; Corte eur. dir. uomo, sentenza 11 ottobre 2012, Ap. No. 67724/09, *C.N. e V. c. Francia*, ivi; Corte eur. dir. uomo, causa *Siliadin c. Francia*, cit., ivi.

¹⁰⁴ Vedi, *Siliadin c. Francia*, cit., B), 20 e ss.

rogabile di tortura¹⁰⁵.

Prova ne è, fra le altre, la recente condanna dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo¹⁰⁶ con sentenza del 7 aprile 2015, n.6884/11, Cestaro c. Italia, per la violazione del divieto di tortura sancito dall'art. 3 della Convenzione, sul duplice versante, sostanziale e procedurale¹⁰⁷.

Con la medesima decisione la Corte ha riscontrato, altresì, la sussistenza di un *deficit* strutturale dell'ordinamento nazionale in rapporto all'osservanza proprio degli obblighi positivi imposti dalla suindicata norma che, conseguentemente, ne ha comportato l'ulteriore ingiunzione ex art. 46 della Convenzione, a dotarsi di strumenti giuridici adeguati per reprimere in modo effettivo le violazioni del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti¹⁰⁸.

Brevemente, la decisione trae origine dal ricorso presentato da un cittadino italiano, gravemente ferito dalle forze di polizia a seguito dell'irruzione compiuta dalle stesse all'interno dei pressi scolastici "Diaz-Pertini" e "Diaz-Pascoli" di Genova, legittimamente occupati in occasione del *summit* del G8,

¹⁰⁵ Il sostantivo richiama alla mente indimenticabili polemiche, adesso datate, come quella intercorsa tra due grandi giuristi, Francesco Carnelutti e Pietro Calamandrei. Al riguardo si vedano, CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, II, Roma, 1947, 168; CALAMANDREI, *Postilla a Francesco Carnelutti. A proposito di tortura*, in *Riv. dir. proc.*, 1952, I, 239 e ss.

¹⁰⁶ In tema di rapporti tra Corte eur. dir. uomo e sistema penale italiano, fra gli altri, si veda, Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2005, Muci, in *Cass. pen.*, 2006, 1382 e ss.; Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2008, Salvioli, in *Cass. pen.*, 2009, 2553. In tema, VIGANÒ, *Il diritto penale sostanziale*, in *Europa e giustizia penale, Gli speciali di Diritto e processo*, 2011, 4 e ss.; ID., *Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 42 e ss. GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, Padova, 2007, *passim*; ID., *La tutela dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU: la Corte europea dei diritti dell'uomo come giudice di quarta istanza?*, in *Arch. pen.*, 2013, fasc. n. 1, 113 e ss. MANES, *La lunga marcia della Convenzione europea ed i "nuovi" vincoli per l'ordinamento (e per il giudice) penale interno*, in *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Manes, Zagrebelsky (a cura di), Milano, 2011, 38 e ss.; ID., *Metodo e limiti dell'interpretazione conforme delle fonti sovranazionali in materia penale*, in *Arc. Pen.*, 2012, 32 e ss.; PISANO, *Il "processo penale europeo": problemi e prospettive*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 661 e ss.; Corte Cost., n. 113 del 2011. A commento della decisione, GIALUZ, *Una sentenza "additiva di istituto": la Corte Costituzionale crea la "revisione europea"*, in *Cass. pen.*, 2011, 3308 e ss.; UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*, in *Giur. cost.*, 2011, 1542 e ss.; ID., *L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazioni dell'equità processuale*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Balsamo, Kistoris (a cura di), Torino, 2008, 120 e ss. Più genericamente, sul ruolo della Corte edu nel nostro ordinamento, GIANNITTI, *La CEDU e il ruolo delle Corti*, cit., *passim*; VIGANÒ, *Fonti europee e ordinamento italiano*, in Viganò, Mazza, *Europa e giustizia penale, Gli speciali di Diritto penale e processo*, 2011, 4 e ss.; IACOVIELLO, *Il quarto grado di giurisdizione: la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2011, 816 e ss.; Corte cost., n. 347 e n. 348 del 2007; Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264; Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80. In senso contrario, Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1220 e T.A.R. Lazio, 18 maggio 2010, n. 11984; CELOTTO, *Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell'ordinamento italiano?*, in www.neldiritto.it, nota a margine di Cons. Stato, n. 1220 del 2010.

¹⁰⁷ Corte edu, sez. IV, sent. 7 aprile 2015, n. 6884/11, *Cestaro c. Italia*.

¹⁰⁸ Vedi, *Cestaro c. Italia*, 239 e ss.

all'epoca ivi in corso.

Com'è noto, durante tale operazione gli agenti operanti facevano un uso sproporzionato della forza, colpendo deliberatamente gli occupanti le scuole, fra cui il ricorrente, il quale, all'esito, riportava una parziale invalidità permanente causata dalle brutali percosse subite.

Non di particolare rilievo, in tale sede, ripercorrere la fase embrionale del relativo procedimento penale avviato, in seguito a complesse¹⁰⁹ indagini su tali fatti, dalla Procura di Genova nei confronti di numerosi dirigenti, funzionari ed agenti di polizia, per altrettanti numerosi delitti, fra cui quelli di lesioni aggravate¹¹⁰.

Ciò che, invece, sembra più rilevare, è l'esito delle varie fasi processuali della vicenda, dal quale emerge chiaramente l'assenza di quella effettività ed adeguatezza necessarie, anche in punto di pena, per reprimere simili condotte.

In particolare, mentre all'esito del dibattimento¹¹¹ le condanne inflitte per i delitti contestati subivano una notevole riduzione in forza dell'applicazione dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006, in sede di appello¹¹², veniva disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione; senza tuttavia, che, contestualmente, vi fosse un disconoscimento della ricostruzione fattuale operata dai giudici delle prime cure che, invece, veniva integralmente confermata, così come, veniva riconosciuto, peraltro, il risarcimento del danno in favore delle parti civili, fra cui il ricorrente.

Di analogo tenore la sentenza della Corte di Cassazione¹¹³ la quale, tuttavia, osservava altresì che, la condotta delle forze di polizia non avrebbe potuto essere qualificata come tortura a causa dell'assenza, nel nostro ordinamento, di una puntuale fattispecie penale, con la conseguenza, inevitabile, di dichiarare, così come poi veniva dichiarata, la prescrizione per i delitti contestati¹¹⁴.

Orbene, il ricorrente adiva, pertanto, la Corte di Strasburgo – peraltro già all'esito della sentenza di appello – lamentando la violazione dell'art. 3 Cedu, tanto in ordine al profilo sostanziale quanto a quello procedurale; censure, quest'ultime, che venivano totalmente fatte proprie dalla Corte medesima, la

¹⁰⁹ La Corte precisa che non vi sono omissioni addebitabili all'Ufficio della Procura di Genova la quale, si legge, ho svolto con diligenza un'indagine preliminare assai complessa anche a causa della mancata collaborazione delle forze di polizia.

¹¹⁰ Sul punto, ZANETTI, *La tortura dalle parti di Bolzaneto e della Diaz. Il legislatore negligente, gli obblighi internazionali e la Corte costituzionale*, in *Studium iuris*, 2012, 430 e ss.

¹¹¹ Sentenza del 13 novembre 2008, depositata l'11 febbraio 2009.

¹¹² Sentenza del 18 maggio 2010, depositata il 31 luglio 2010.

¹¹³ Sentenza pronunciata il 5 luglio 2012, depositata il 2 ottobre 2012.

¹¹⁴ Così si legge nel paragrafo 78 della sentenza.

quale ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento alla luce di una duplice argomentazione.

In primo luogo, con riguardo al profilo sostanziale, si è osservato che, nella condotta degli agenti non potesse ravvisarsi uno strumento proporzionato al raggiungimento degli scopi di ordine pubblico ma, piuttosto, un simile agire, doveva considerarsi come “totalmente gratuito”¹¹⁵, anche alla luce della mancanza di un nesso di causalità tra l’uso della forza ed il comportamento del ricorrente¹¹⁶.

Per l’effetto, è giunta a statuire che, i trattamenti contrari al senso di umanità subiti dal ricorrente debbano essere qualificati come tortura¹¹⁷. Quest’ultima, infatti, per tradizionale giurisprudenza della Corte¹¹⁸, deve considerarsi integrata allorché, le violenze gratuitamente e deliberatamente inflitte dall’autorità, arrechino una sofferenza particolarmente acuta alla vittima sul piano fisico e/o psicologico.

A tal fine, deve tenersi conto altresì, in modo specifico, della relativa durata, degli effetti fisici o psicologici arrecati sulla vittima, la preordinazione, lo scopo ed il contesto in cui esse sono perpetrate. Elementi, quest’ultimi, riscontrabili nella ricostruzione fattuale operata dai Giudici nazionali e pienamente condivisa dalla Corte, a favore della quale depongono non solo la ritenuta finalità punitiva dell’irruzione ma, soprattutto, le successive condotte tenute dalle autorità pubbliche nazionali al fine di giustificare l’operazione stessa¹¹⁹.

Le doglianze del ricorrente, inoltre, venivano ritenute fondate anche con riguardo al profilo processuale dedotto.

Sul punto, in sintesi, viene affermato che le forme di «quasi - impunità» sono incompatibili, in concreto, con l’«interdizione formale» della pratiche di tortura e che, in tema di divieto di trattamenti contrari all’art. 3 Cedu inflitti dai pubblici funzionari, «l’azione penale non deve patire gli effetti della prescrizione» così come, nel medesimo ambito, «non sono tollerabili provvedimenti di amnistia e grazia»¹²⁰.

In altri termini, si vuole intendere che, devono essere garantite le esigenze di effettività di tutela dei diritti fondamentali, anche e soprattutto in fase di ese-

¹¹⁵ CASSIBBA, *Violato il divieto di tortura ...*, cit., 5, e direttamente paragrafo 182 della sentenza.

¹¹⁶ Paragrafo 180 della sentenza.

¹¹⁷ Paragrafo 190.

¹¹⁸ Si rinvia sul punto al paragrafo 185 e ss. della sentenza.

¹¹⁹ Si allude al tentativo della polizia di giustificare la perquisizione locale e gli arresti di coloro che si trovavano nella scuola, attraverso la simulazione del ritrovamento nel cortile della scuola di due bottiglie molotov. Così, CASSIBBA, *Violato il divieto di tortura ...*, cit., 5.

¹²⁰ Paragrafo 208 della sentenza, nel quale la Corte evidenzia come sia difficile accettare l’inflexibile decorso della prescrizione, senza ammettere alcune deroghe.

cuzione della pena la quale, deve potersi qualificare come adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti, evitando che costoro possano beneficiare di norme in contrasto con la giurisprudenza della Corte.

Inevitabile conseguenza di una simile interpretazione, è la ritenuta inadempienza dello Stato italiano agli obblighi positivi discendenti dalla previsione normativa di cui al suindicato art. 3: vale a dire, la necessità che l'ordinamento nazionale sia dotato di strumenti giuridici idonei a reprimere, efficacemente, tali trattamenti.

Difatti, se è vero che, inizialmente¹²¹, è rimessa allo Stato la determinazione in ordine agli strumenti giuridici da introdurre a tal fine, altrettanto fondato è ritenere che, ad un tempo, la Corte edu possa, ex art. 46 Cedu, indicare allo Stato medesimo le misure da adottare per porre rimedio all'individuato *deficit* strutturale, spingendosi sino al punto d'indicare la misura all'uopo necessaria: l'introduzione di una fattispecie incriminatrice *ad hoc*.

Sul punto, meritevole di brevi considerazioni, in prospettiva de *iure condendo*, è il D.D.L. n. 2168, il cui testo unificato è stato approvato dal Senato¹²² il 5 marzo 2015 e, con successive modificazioni il 9 Aprile 2015 ed, attualmente, in corso di esame in Commissione parlamentare¹²³.

In particolare, il disegno di legge in parola, risultato dell'unione dei testi delle numerose proposte di legge presentare in materia¹²⁴, è finalizzato

¹²¹ Sul tema, VIGANÒ, *La difficile battaglia contro l'impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sulla scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 aprile 2015; ID. *Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la Camera dei deputati*, ivi; BUZZELLI, *Tortura: una quaestio irrisolta di indecente attualità*, in *Dir. pen. cont.*, 3 marzo 2013, 56 e ss.; PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, ivi, 17 febbraio 2014; MARCHI, *Luci e ombre del nuovo disegno di legge per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano: un'altra occasione persa?*, *ibidem*, 26 maggio 2014; COLELLA, *La repressione penale della tortura: riflessioni de iure condendo*, *ibidem*, 22 luglio 2014; ID., *C'è un giudice a Strasburgo. In margine alle sentenze sui fatti della Diaz e di Bolzaneto: l'inadeguatezza del quadro normativo italiano in tema di repressione penale della tortura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1801 e ss.; MANCA, *La Corte europea dei diritti dell'uomo torna a pronunciarsi sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti: l'inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni di salute del detenuto integrano una violazione dell'art. 3 Cedu*, *Nota a C. eur. dir. uomo*, 11 febbraio 2014, *Contrada c. Italia* (n.2), ric. N. 7509/08, in www.penalecontemporaneo.it; C. eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia* (n.2); PECORELLA, *Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 397 e ss.

¹²² Atto Senato n. 849 del 2015.

¹²³ Dal 6 maggio 2015.

¹²⁴ In particolare, la proposta di legge n. 189 del 13 marzo 2013, on. Pisicchio; la proposta di legge n. 276 del 15 marzo 2013, on. Bressa e a.; la proposta di legge n. 588 del 28 marzo 2013, on. Migliore e a.; la proposta di legge n. 979 del 17 maggio 2013, on. Gozi e a.; la proposta di legge n. 1499 del 7 agosto 2013, on. Marazziti e altri. Per un esame dettagliato delle proposte menzionate nonché sui rilievi critici muovibili alle stesse si rinvia, oltre che ai rispettivi testi ufficiali, anche a VIGANÒ, *Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la Camera dei Deputati. Parere reso nel corso*

all'introduzione nel nostro ordinamento del delitto di tortura; circostanza, questa, peraltro, inutilmente dedotta dal Governo italiano nell'ambito della procedura di cui sopra che ha, in definitiva, portato la Corte di Strasburgo a condannare l'Italia.

Preliminarmente, si osserva che la necessità di una puntuale fattispecie risulta emergere da molteplici circostanze¹²⁵.

Da un lato, si pongono i vincoli internazionali in materia e, fra gli altri, in particolare la Convenzione contro la tortura adottata in seno alle Nazioni Unite nel 1984 (c.d. C.A.T.), ratificata dal nostro Paese, ma mai trasposta con riguardo allo specifico obbligo di incriminazione di cui al relativo art. 4¹²⁶.

Dall'altro, non può non tenersi conto della inadeguatezza del quadro normativo esistente dal momento che, le norme incriminatrici presenti nel sistema penale italiano «non consentono di applicare alle persone riconosciute responsabili, pene di severità altrettanto adeguata alla gravità dei fatti»¹²⁷.

Difatti, come precedentemente rilevato, trattasi di reati a cui sono pienamente applicabili i ben noti «meccanismi di fuga dalla sanzione»¹²⁸, in ragione della «“fascia” medio-bassa di gravità»¹²⁹ in cui gli stessi si collocano, e rispetto ai quali, «la punibilità a querela e l'istituto della prescrizione finiscono per completare il quadro di non effettività e di insufficiente efficacia deterrente delle previsioni»¹³⁰.

Orbene, ciò posto, in base a quanto previsto dalla proposta approvata dal Senato introducendo delitto di tortura si collocherebbe nel nuovo art. 613-bis c.p., in chiusura del Capo dedicato ai Delitti contro la libertà individuale, e precisamente, nella Sezione dei Delitti contro la libertà morale.

In particolare, la fattispecie incriminatrice, punita con la reclusione da tre a dieci anni, è costruita come un reato da chiunque integrabile, sul piano oggettivo, mediante specifiche oltre che alternative modalità, costituite, rispettivamente, da violenze o minacce gravi e da “generici” trattamenti inumani o degradanti la dignità umana che abbiano, entrambe, come “effetto” (*rectius* evento) quello di cagionare acute sofferenze fisiche o psiche ad uno dei sog-

dell'audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014, in www.penalecontemporaneo.it.

¹²⁵ PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura*, cit., 5 e ss. il quale evidenzia come il nostro Paese non sia immune da tale male.

¹²⁶ In particolare, si vedano le Conclusioni del 16 luglio 2007 del Comitato ONU contro la tortura (CAT/C/ITA/CO/4). Sul punto, così, VIGANÒ, *Sui progetti di introduzione del delitto di tortura...*, cit., 3 e ss.

¹²⁷ Così, VIGANÒ, *ult. op. cit.*, 2.

¹²⁸ La paternità dell'espressione è di, VIGANÒ, *ult. op. cit.*, 2.

¹²⁹ Così, VIGANÒ, *ult. op. cit.*, 2.

¹³⁰ Così, VIGANÒ, *ult. op. cit.*, 2.

getti passivi¹³¹ tassativamente individuati dalla norma.

Allo stato, pertanto, ne emerge, una fattispecie le cui caratteristiche sono quelle di un reato comune, di evento ed a forma vincolata, seppur con un sensibile aggravamento di pena previsto al secondo comma (reclusione da cinque a dodici anni) per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ovvero da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio del servizio.

La norma tipizza, poi, al terzo comma tre circostanze aggravanti applicabili qualora, dai fatti descritti, derivino lesioni personali comuni, gravi o, ancora gravissime; ed inoltre, al quarto comma, commina la pena di trent'anni di reclusione e dell'ergastolo se dal fatto derivi, rispettivamente, la morte non voluta o la morte cagionata volontariamente, della persona offesa.

Infine, il disegno di legge in parola prevede, ancora, un nuovo art. 613-ter c.p. finalizzato ad incriminare le ipotesi di istigazione non accolta ovvero di istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del delitto di tortura, ad opera del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; configurandosi, in tal modo, una espressa deroga al principio generale di cui all'art. 115 c.p.¹³²

Orbene, se da un lato può già suscitare riserve¹³³ la scelta in ordine alla pur più estesa punibilità del delitto di tortura e, dunque, il conseguente abbandono dell'opzione del reato proprio, nonostante la maggiore "pregnanza", tenendo anche conto, non a caso, delle opposizioni proprio delle forze di polizia a tale ultima opzione ermeneutica, prevista, invero, dall'art. 1 della CAT (che, tuttavia, si limita a fissare i soli *standard* minimi di tutela¹³⁴ rimettendo, invece, agli Stati contraenti la decisione circa le forme da adottare); dall'altro, altrettanto, se non a maggior ragione, può ritenersi con riguardo alle modalità della condotta, le quali fanno emergere le prime incertezze della proposta in esame.

Difatti, come convincentemente osservato¹³⁵, sembra palesarsi una contraddizione quanto alla delimitazione dell'ambito applicativo della fattispecie laddo-

¹³¹ Più precisamente, tre sono le categorie di soggetti passivi individuati: a) persone private della libertà personale; b) persone affidate alla custodia o autorità o potestà o cura o assistenza; c) persona che si trovino in una condizione di minorata difesa. Così, VIGANÒ, *ult. op. cit.*, 3.

¹³² Il rilievo è di, VIGANÒ, *ult. op. cit.*, 9.

¹³³ *Contra*, COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., paragrafo 5.3; analogamente, anche, VIGANÒ, *Sui progetti di introduzione del delitto di tortura ...*, cit., 7.

¹³⁴ Così recita l'art. 1 CAT: «*This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application*».

¹³⁵ Così, VIGANÒ, *ult. op. cit.*, 9.

ve da un lato, attraverso la previsione di “violenze o minacce gravi”, si tende a circoscrivere e, dunque, a ridurre la portata della norma; mentre, dall’altro, mediante l’espressione “trattamenti inumani o degradanti la dignità umana”, si finisce per introdurre un “periodo” connotato da estrema vaghezza e, per l’effetto, «indebitamente dilatante la stessa portata della fattispecie incriminatrice»¹³⁶.

Così come, non opportuno appare l’utilizzo del plurale “violenze o minacce gravi” che avrebbe come conseguenza quella di intendere la tortura come reato abituale¹³⁷; il che, pertanto, comporterebbe l’esclusione dalla sfera di punibilità di quei comportamenti che siano privi del connotato della ripetizione nel tempo, ponendosi, in tal modo, ulteriormente in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul tema¹³⁸ la quale, invero, ritiene che sia da qualificare come tortura anche una singola minaccia, ogniqualvolta che quest’ultima abbia come effetto quello di cagionare una grave sofferenza psichica.

In tale direzione, pertanto, può dirsi condivisibile la soluzione di chi¹³⁹ prospetta l’opportunità di «rinunciare del tutto alla descrizione della condotta in favore dell’utilizzo della tecnica del reato di evento a forma libera imperniato – sul piano oggettivo – sulla causazione di un’acuta sofferenza fisica o psichica»¹⁴⁰.

Difatti, una più selettiva individuazione delle condotte punibili come tortura potrebbe avvenire, piuttosto, sul piano soggettivo, attraverso l’abbandono del dolo generico e la previsione del requisito dell’intenzionalità, così come, del resto, nell’art. 1 della CAT¹⁴¹.

STEFANIA TREGLIA

¹³⁶ L’espressione è di VIGANÒ, *Sui progetti di introduzione del delitto di tortura...*, cit., 8.

¹³⁷ Così, VIGANÒ, *ult. op. cit.*, 9.

¹³⁸ In particolare, nel caso *Gäfgen v. Germany*, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato tedesco per violazione dell’art. 3 CEDU nell’ipotesi di un ufficiale di polizia che aveva semplicemente minacciato un arrestato di sottoporlo a tortura, a meno che egli non avesse fornito alla polizia tutte le informazioni in suo possesso.

¹³⁹ Così, COLELLA, *La repressione penale della tortura*, cit., 5.7.1; VIGANÒ, *Sui progetti di introduzione del delitto di tortura*, cit., 13.

¹⁴⁰ Così, VIGANÒ, *ult. op. cit.*, 12.

¹⁴¹ Nell’ambito dell’art. 1 della CAT la definizione di tortura è strutturata, dal punto di vista del soggetto attivo, attorno alla qualifica di “*public official*” o di “*other acting in an official capacity*”.